

**CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “Italian Centre for Research on
Universities and Higher Education Systems” UNIRES**

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione

TRA

l'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano, Via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico in data 12 aprile 2022

E

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Corso di Strada Nuova 65, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Svelto, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico in data 21 giugno 2022 e del Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2022

E

l'Università degli Studi di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni 33, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Molari, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico in data 22 luglio 2022 e del Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2022

E

l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza di San Marco 4, rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Alessandra Petrucci, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico in data 21 settembre 2022 e del Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022

E

la Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri 7, rappresentata dal Direttore, Prof. Luigi Ambrosio, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico in data 22 settembre 2022 e del Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2022

E

l'Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, Via Verdi, 8, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Geuna, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022

E

l'Università Carlo Cattaneo - LIUC, con sede in Castellanza (VA), Corso Matteotti, 22, rappresentata dal Rettore, Prof. Federico Visconti, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Comitato Esecutivo in data 5 luglio 2022

E

la **Fondazione CRUI**, con sede a Roma, Piazza Rondanini n. 48, rappresentata dal proprio Presidente, Prof. Salvatore Cuzzocrea, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione della Giunta in data 14 marzo 2023

PREMESSO CHE

- In data 22 dicembre 2009, l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Pavia e l'Università degli Studi di Bologna, con la partecipazione della Fondazione CRUI, hanno sottoscritto un'apposita Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems (UNIRES), a cui hanno aderito successivamente, sulla base di specifici atti aggiuntivi, l'Università degli Studi di Firenze, la Scuola Normale Superiore, l'Università di Torino e l'Università Carlo Cattaneo - LIUC.
- La convenzione è stata rinnovata nel 2015.
- Le Università firmatarie hanno rilevato l'esigenza di rinnovare per ulteriori sei anni l'esperienza del Centro UNIRES mediante la sottoscrizione della presente Convenzione sulla base delle considerazioni di cui di seguito.

– In tutti i paesi avanzati la funzione delle università, e più in generale dei sistemi d’istruzione superiore (SIS), nella formazione del capitale umano, nonché nella produzione di conoscenza attraverso la ricerca, è diventata sempre più cruciale. D’altro canto, la consapevolezza che le università tradizionali, in quanto strutture di produzione e diffusione del sapere, sono diventate inadeguate ad affrontare i nuovi compiti, si è largamente diffusa nel mondo della cultura, dell’economia e della politica.

– Non è un caso che in molti paesi avanzati si siano creati negli ultimi vent’anni centri universitari specializzati nella ricerca sulla Higher Education, poiché solo sulla base di una ricognizione approfondita della situazione e delle tendenze in atto è possibile disegnare strategie di intervento adeguate. Il campo degli studi sull’istruzione superiore ha assunto ormai un ruolo e una dignità, anche accademica, mai in precedenza raggiunti.

– In Italia, invece, pur di fronte a cambiamenti epocali e a riforme profonde del sistema universitario, l’esigenza di sviluppare la ricerca comparativa e la documentazione sistematica in questo settore è stata finora avvertita solo da pochi studiosi, che per lo più operano nelle rispettive sedi in modo non coordinato fra loro. Manca, infatti, un centro universitario di dimensioni nazionali che possa da un lato funzionare come partner nei network internazionali – facendo conoscere le caratteristiche e i processi di innovazione in atto nel nostro SIS – e, dall’altro lato, sia in grado di fornire expertise ai decisori nella fase di progettazione e implementazione degli interventi riformatori.

– Inoltre, la segmentazione delle competenze (economiche, sociologiche, politologiche, statistico-aziendali) su questi temi ha fatto sì che raramente le strette interconnessioni fra i mutamenti avvenuti in quest’area siano state esaminate in modo approfondito. Ad esempio, i mutamenti nei sistemi di valutazione e di governance dei SIS vengono studiati prevalentemente da aziendalisti e da politologi; quelli nei rapporti fra comunità accademiche e amministrazioni universitarie dai sociologi; quelli nelle opportunità di accesso e nella collocazione

dei laureati in termini occupazionali e di reddito da economisti e statistici; e così via. Tuttavia, solo una pluralità di competenze e di approcci alle diverse tematiche, esplicitamente mirata alla rilevazione e all'analisi sistematica delle tendenze emergenti in Italia e nelle altre società avanzate, delle strategie degli attori coinvolti, e degli interventi regolativi che ne risultano, è in grado di costituire una base di conoscenze sufficientemente ampia e articolata da consentire di innestarvi analisi più sofisticate di problemi particolari.

– Nelle università firmatarie della presente Convenzione, nonché presso la Fondazione CRUI, operano da tempo gruppi di ricerca specializzati nelle tematiche sopra indicate e più in generale nell'analisi comparativa dei SIS e dei loro mutamenti. Si tratta di gruppi con competenze multi-disciplinari e di sicuro rilievo, che rimangono però frammentate nelle diverse sedi. La costituzione di un Centro interuniversitario di ricerca appare come lo strumento più adeguato per aggregare e valorizzare queste competenze, indirizzandole verso gli obiettivi richiamati in precedenza, e per consolidare un vero e proprio centro italiano di eccellenza per lo studio dei sistemi universitari e di alta formazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Rinnovo del Centro UNIRES)

Con la presente convenzione le Università sopra identificate concordano nel rinnovare la costituzione del Centro Interuniversitario Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems (UNIRES), di cui alla convenzione istitutiva sottoscritta in data 22 dicembre 2009, con le seguenti Unità di ricerca:

1. Università degli Studi di Milano: Dipartimento di Scienze sociali e politiche (SPS);
2. Università degli Studi di Milano: Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM);

3. Università degli Studi di Pavia: Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sui Sistemi di Istruzione Superiore (CIRSIS);
4. Università degli Studi di Bologna: Dipartimento di Scienze politiche e sociali (SPS);
5. Università degli Studi di Bologna: Dipartimento di Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertin (EDU);
6. Università degli Studi di Firenze: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Unità di ricerca analisi sullo Sviluppo locale e Regionale;
7. Scuola Normale Superiore di Pisa;
8. Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Culture, Politica e Società (CPS), Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Scienze della Terra, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Dipartimento di Chimica, Dipartimento di Matematica, Dipartimento di Scienze Mediche;
9. Università Carlo Cattaneo – LIUC: Dipartimento in Gestione Integrata d'Impresa.

Partecipa alle attività del Centro, fin dalla sua costituzione, la Fondazione CRUI per le Università italiane. La Fondazione CRUI per le Università italiane parteciperà alle attività del Centro mediante l'Unità di ricerca: Centro studi Fondazione CRUI.

La Fondazione si rende disponibile a offrire servizi di supporto logistico amministrativo alle attività del Centro.

Altre Unità possono essere costituite secondo le modalità specificate nel successivo art. 12 della presente convenzione.

ARTICOLO 2 (Scopo del Centro)

Il Centro è un modulo organizzativo, finalizzato allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica e il cui funzionamento è disciplinato dagli articoli che seguono.

Il Centro si propone di:

- a) promuovere e svolgere attività di ricerca, studi comparativi, dibattiti nel campo dei sistemi di istruzione superiore. L'attività di ricerca del Centro si rivolge a problemi di interesse pubblico che permettono il progresso delle conoscenze sul funzionamento, l'organizzazione, le conseguenze dell'operare di questi sistemi per lo sviluppo economico e sociale;
- b) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ai problemi di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria;
- c) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di *working papers*, articoli, testi, manuali, riviste, indici bibliografici e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
- d) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazione con altri Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro Interuniversitario, con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
- f) collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole;

g) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare e senza porsi in conflitto di interessi rispetto alle attività istituzionali dei Dipartimenti delle Università aderenti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

ARTICOLO 3 (Sede e organizzazione del Centro)

Il Centro ha la sede ufficiale di rappresentanza e nonché la sede amministrativa e contabile presso l'Università ove si trova l'unità di ricerca a cui afferisce il Direttore Scientifico del Centro stesso.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

La gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza.

Il Consiglio scientifico può stabilire che, per specifiche attività, il Direttore scientifico possa avvalersi del supporto logistico, di personale e di attrezzature e strutture di altra sede universitaria afferente al Centro o di enti convenzionati, previo accordo con l'Università o l'Ente interessati, accordo che dovrà anche regolamentare gli aspetti relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Per la disciplina di specifici aspetti organizzativi, il Centro potrà adottare un Regolamento di funzionamento.

ARTICOLO 4 (Personale aderente al Centro)

Al Centro possono aderire, oltre ai docenti già partecipanti alle Unità di ricerca come sopra stabilite, altri docenti, ricercatori e personale universitario appartenenti alle Università aderenti, alla Fondazione CRUI, su domanda inoltrata al Direttore scientifico, e da questi trasmessa al Consiglio scientifico che ne delibera l'accettazione. L'eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale con competenze tecnico-scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta con il consenso degli interessati e delle Università o Enti di appartenenza ove richiesto dalla normativa in vigore.

Potranno infine collaborare alle attività del Centro borsisti di ricerca o assegnisti delle Università convenzionate o di enti italiani e stranieri, nonché di associazioni di ricerca pubblici o privati, previa delibera del Consiglio scientifico.

Tutto il personale a qualunque titolo operante presso il Centro deve essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile.

ARTICOLO 5 (Organi del Centro)

Gli Organi del Centro sono:

- a) il Consiglio scientifico;
- b) il Direttore scientifico.

ARTICOLO 6 (Il Consiglio scientifico)

Il Consiglio scientifico è composto da:

- il Direttore o referente scientifico di ciascuna unità di ricerca universitaria afferente, scelto tra i Professori di ruolo, ovvero un suo delegato, scelto tra il personale afferente al Centro;

- il Direttore o referente scientifico dell'unità di ricerca della Fondazione CRUI.

Il Consiglio scientifico è nominato con Decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa, resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Consiglio così costituito designa il Direttore scientifico tra i professori ordinari e associati delle Università convenzionate, facenti parte del Consiglio stesso, quali membri con voto deliberante.

Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, personalità scientifiche ed esperti e i rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborano con l'attività del Centro e può designare fra tali membri cooptati un Presidente onorario, con funzioni consultive in esclusivo ambito scientifico e non gestionale, che collabori con il Direttore nello svolgimento delle funzioni a lui assegnate dalla presente Convenzione. Il numero dei membri consultivi non può essere superiore a quello dei membri del Consiglio con voto deliberativo. Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

- a) individua, su proposta del Direttore, le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera il piano finanziario annuale delle attività del Centro;
- b) approva, entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore, coadiuvato per gli aspetti di bilancio dal segretario amministrativo, sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica e finanziaria delle Unità di ricerca;
- c) approva il programma annuale delle attività del Centro ed il relativo piano di spesa, su proposta del Direttore, coadiuvato per gli aspetti di bilancio dal segretario amministrativo;
- d) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;

- e) delibera, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
- f) formula richieste di finanziamento e dispone, per quanto di competenza, sulla utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;
- g) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro, sia di nuove Università, sia di singoli ricercatori, anche appartenenti ad altri Enti convenzionati con il Centro;
- h) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;
- i) delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate.

Il Consiglio scientifico è convocato per l'approvazione del piano delle attività e del connesso piano finanziario e per l'approvazione del rendiconto consuntivo finanziario e del consuntivo delle attività, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. In ogni caso deve essere presente almeno un quarto dei componenti.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi anche mediante teleconferenza, video conferenza o audio conferenza.

ARTICOLO 7 (Il Direttore scientifico del Centro)

Il Direttore scientifico è nominato dal Rettore dell'Università sede amministrativa e contabile del Centro, su designazione del Consiglio scientifico, tra i professori ordinari e associati delle Università convenzionate, facenti parte del Consiglio stesso, quali membri con voto deliberante.

Il Direttore scientifico dura in carica un triennio e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Il Direttore scientifico può sottoscrivere esclusivamente atti che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti dell'Ateneo sede amministrativa, previa delibera del Consiglio Scientifico.

Il Direttore scientifico svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti e di quanto specificato al precedente Art. 1;
- b) convoca e presiede il Consiglio scientifico e dà esecuzione alle deliberazioni dello stesso;
- c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
- d) propone al Consiglio scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano finanziario, predisposti unitamente al segretario amministrativo;
- e) predisporre, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso, predisposti unitamente al segretario amministrativo, da inviare a tutte le Università aderenti e alla Fondazione CRUI;

- f) promuove, d'intesa con il Consiglio scientifico, periodici seminari sugli obiettivi del Centro e rassegne sullo stato dell'attività scientifica di esso per tutto il personale afferente al Centro stesso;
- g) informa annualmente le Università e la Fondazione CRUI per quanto concerne sia l'attività svolta, sia i programmi di sviluppo futuri.

ARTICOLO 8 (Assegnazione di personale)

Compatibilmente con le risorse disponibili, personale tecnico e/o amministrativo delle Università convenzionate, della Fondazione CRUI, di altri Enti convenzionati con il Centro, potrà essere destinato ad operare presso le Unità di ricerca del Centro stesso, su richiesta del Consiglio scientifico e previa approvazione dell'Ente di appartenenza.

Il Centro potrà altresì avvalersi dell'opera di personale esterno, secondo i limiti e le modalità poste dalla normativa in vigore.

Tutto il personale destinato a operare presso il Centro dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile.

ARTICOLO 9 (Finanziamenti e Amministrazione)

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- da eventuali contributi straordinari delle Università aderenti o della Fondazione CRUI, su base facoltativa, previa approvazione dei rispettivi organi di governo;
- da altri Ministeri;
- da altri Enti Pubblici di Ricerca;
- da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali, estere o internazionali;
- da organismi comunitari e internazionali;

- da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
- da altri soggetti privati.

Il Centro è privo di soggettività giuridica e di autonomia amministrativa, negoziale e contabile ed i contratti e le Convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere approvate dal Dipartimento sede amministrativa su proposta del Direttore del Centro.

I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro.

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l'Università sede amministrativa del Centro e si informa, oltre che alle previsioni della legge 240/2010, del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario, stabilità e sostenibilità economiche.

In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul Dipartimento dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

I registri inventariali/dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

ARTICOLO 10 (Modifiche alla Convenzione)

Il Consiglio Scientifico può proporre modifiche alla presente Convenzione da far sottoscrivere dalle Università convenzionate e dalla Fondazione CRUI per mezzo di uno specifico atto aggiuntivo, previa deliberazione degli organi competenti degli stessi soggetti aderenti.

ARTICOLO 11 (Durata e Recesso)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha validità di 6 (sei) anni, rinnovabili, per uguale periodo, su proposta del Consiglio Scientifico da far approvare agli Atenei partecipanti i quali sottoscriveranno apposita Convenzione di Rinnovo.

È ammesso il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare almeno 2 (due) mesi prima della fine dell'esercizio finanziario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore del Centro o con Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 12 (Adesioni ulteriori)

Possono entrare a far parte del Centro altre Università, Dipartimenti, singoli docenti, collaboratori e laureati frequentatori dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Scientifico tramite il Direttore del Centro.

Tali nuove ammissioni, solo nel caso dell'ingresso di nuovi Atenei o in ogni caso se comportanti la costituzione di nuove Unità di Ricerca, saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Scientifico e delle Università convenzionate, nonché formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi, alla presente convenzione.

ARTICOLO 13 (Scioglimento del Centro)

Il Centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Consiglio Scientifico;
- c) anticipatamente, su proposta del Consiglio Scientifico;
- d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università Convenzionate (riduzione ad uno degli Atenei interessati);
- e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c), e) è deliberato dagli Organi di Governo delle Università convenzionate, su proposta del Consiglio Scientifico del Centro.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dell'Università sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi Organi di Governo e successivo provvedimento del Rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del Rettore

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Scientifico ha avanzato proposta di scioglimento o dopo la deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del Centro.

In caso di scioglimento anticipato, entro 6 (sei) mesi dalle deliberazioni degli Organi di Governo delle Università convenzionate o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del Centro, salvo diverso termine disposto dal

provvedimento, dovranno essere concluse tutte le attività avviate nell'ambito del Centro ivi comprese le attività amministrative connesse.

Qualora impegni o contratti verso terzi necessitino di un termine superiore rispetto a quello di cui al comma precedente, il Consiglio Scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto, o mediante il riconoscimento dell'“ultrattività” dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi, o mediante trasferimento degli stessi a Struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

ARTICOLO 14 (Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro)

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Rettore/Dirigente Generale di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

ARTICOLO 15 (Coperture assicurative)

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Prima dell'inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Dipartimento afferente al Centro comunica al proprio Ateneo l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni alle altre Università interessate.

ARTICOLO 16 (Obblighi di riservatezza)

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno informazioni riservate eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e dai collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo. Si definiscono "Informazioni Riservate" quei dati, notizie, informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, se si rende necessaria la divulgazione dei dati di cui al comma 1, essa è regolata da preventivo accordo scritto tra le parti interessate, il quale dispone, fra l'altro, gli obblighi di precisare la provenienza delle informazioni e di citare il progetto di ricerca all'interno del quale esse sono scaturite.

ARTICOLO 17 (Diritto di proprietà intellettuale)

Il Consiglio Scientifico può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi

ARTICOLO 18 (Trattamento dei dati personali)

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016, D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e D. Lgs. 10.8.2018, n. 101).

2. I Titolari del trattamento dei dati personali, raccolti nel contesto e per la finalità istituzionale di stipula ed esecuzione della presente convenzione, sono le Università (le Parti) con le rispettive sedi legali e contattabili ai rispettivi indirizzi istituzionali fisici e digitali (posta elettronica e posta elettronica certificata - PEC).

3. Le informative estese informazioni sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti.

4. Il direttore del centro ha il compito di svolgere un'attività di coordinamento di tutte le Parti aderenti al medesimo centro, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione verranno di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari e adeguati tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

ARTICOLO 19 (Registrazione e firma)

La presente convenzione, perfezionata in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna parte sottoscrittore) sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986. Le spese di registrazione resteranno a carico della parte richiedente

ARTICOLO 20 (Foro competente)

Per controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti, in assenza di una definizione amichevole, potranno adire il Foro individuato quale competente in base alla legge.

ARTICOLO 21 (Spese, bollo e firma digitale)

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano) sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti dalle Università stipulanti, entra in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Milano, data della firma digitale.

Per l'Università degli Studi di Milano, il Rettore, f.to *Prof. Elio Franzini (*)*

Per l'Università degli Studi di Pavia, il Rettore, f.to *Prof. Francesco Svelto (*)*

Per l'Università di Bologna, il Rettore, f.to *Prof. Giovanni Molari (*)*

Per l'Università degli Studi di Firenze, la Rettrice, f.to *Prof.ssa Alessandra Petrucci (*)*

Per la Scuola Normale Superiore il Direttore, f.to *Prof. Luigi Ambrosio (*)*

Per l'Università degli Studi di Torino, il Rettore, f.to *Prof. Stefano Geuna (*)*

Per l'Università Carlo Cattaneo - LIUC, il Rettore f.to *Prof. Federico Visconti (*)*

Per la Fondazione CRUI, il Presidente, f.to *Prof. Salvatore Cuzzocrea (*)*

() Sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005.*